CAMERA DEI DEPUTATI N. **2607**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINARDO, LOPERFIDO, SACCANI JOTTI

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di operazioni delle Forze armate in ambito cibernetico

Presentata il 18 settembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il vigente quadro normativo nazionale in materia di sicurezza e difesa dello Stato nel dominio cibernetico richiede un processo di revisione organica nell'intento di rafforzare le capacità militari e, per l'effetto, di abilitare il Ministero della difesa alla conduzione di operazioni in ambito cibernetico anche al di fuori di scenari di conflitto armato.

Secondo tali obiettivi e, dunque, al fine di garantire al comparto della Difesa il livello di autonomia operativa necessario per fronteggiare un dominio sempre più conflittuale, la presente proposta di legge si prefigge di:

a) apportare alcune modifiche:

- al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito « COM ») (articolo 1);

- al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante norme in materia di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 2);

- al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di

rilevanza strategica (articolo 3), in conseguenza della riorganizzazione dell'architettura nazionale di cybersicurezza, operata dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e dalla Strategia nazionale di cybersicurezza, nell'ambito della quale il Ministero della difesa costituisce uno dei pilastri tecnico-operativi, essendo incaricato di assicurare, giuste le previsioni di cui agli articoli 15, comma 2, e 89 del COM, la difesa e sicurezza dello Stato in tale dominio, nonché a seguito degli articoli 2, comma 1, lettera *g),* e 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, il cosiddetto « decreto legislativo NIS2 », che individuano il Ministero della difesa quale Autorità nazionale per la gestione delle crisi informatiche per la parte relativa alla difesa allo Stato;

b) consentire al personale delle Forze armate, qualora conduca operazioni nel dominio cibernetico che richiedono specifiche competenze tecniche, di avvalersi del supporto di soggetti, persone fisiche o giuridiche, specializzati nel settore (articolo 4).

In particolare:

- l'articolo 1, comma 1, modifica le previsioni di cui all'articolo 89, comma 3, del COM, prevedendo che le Forze armate svolgano compiti specifici, oltre che « in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza » anche « in circostanze di crisi » avvalendosi, anche degli « strumenti cibernetici e spaziali »;

- l'articolo 2 estende le garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 marzo 2007, n. 124, anche al personale delle Forze armate quando conducono, anche in tempo di pace, operazioni in ambito cibernetico indipendentemente dal fatto che tale personale, così come statuito dal comma 7 della medesima disposizione di legge, non sia addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, abbia svolto le attività in argomento in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza e che il ricorso alla loro opera, da parte dei servizi di informazione per la sicurezza, sia risultato indispensabile;

- l'articolo 3, comma 1: la lettera *a)* inserisce il Ministero della difesa nel novero delle amministrazioni che accedono, per quanto di competenza, agli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; la lettera *b)* fa sì che la citata Agenzia trasmetta tali elenchi, oltre che al Dipartimento informazioni per la sicurezza, anche al Ministero della difesa;

- l'articolo 4 consente al personale delle Forze armate, quando conduce operazioni nel dominio cibernetico che richiedono specifiche competenze tecniche, di avvalersi del supporto di soggetti, persone fisiche o giuridiche, specializzati nel settore.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Il comma 3 dell'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« *3*. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità o crisi e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, avvalendosi anche degli strumenti cibernetici e spaziali ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 7-quater *del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198)*

1. Nel capo I del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Art. 7-*quater*. – *(Disposizioni in materia di operazioni delle Forze armate in ambito cibernetico) – 1*. Al personale delle Forze armate impiegato, anche in tempo di pace, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, per la conduzione di operazioni in ambito cibernetico nel territorio nazionale e all'estero, anche quando non opera congiuntamente con il personale addetto ai servizi di informazione per la sicurezza, si applicano le garanzie funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, o, ove istituita, dell'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007, su richiesta del Ministro della difesa, nel

rispetto delle procedure di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 124 del 2007, in quanto applicabili. Le operazioni di cui al presente articolo sono legittimamente autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'Autorità delegata, in quanto indispensabili nell'assolvimento dei compiti istituzionali della Forze armate, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2007.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7-*bis*, il Ministro della difesa riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, in ordine allo svolgimento delle operazioni in ambito cibernetico compiute ai sensi del presente articolo.

3. Al personale di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145 ».

Art. 3.

(Modifiche al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: « , nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, » sono sostituite dalle seguenti: « , l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché il Ministero della difesa ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 15, comma 2, e 89 del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e delle funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, »;

b) al comma 2-*ter* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e al Ministero della difesa ai fini dell'esercizio delle funzioni e dell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 15, comma 2, e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e delle funzioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera *g)*, e 13 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di conduzione di operazioni in ambito cibernetico)

1. Quando, per eccezionali necessità connesse all'acquisizione di specifiche competenze tecniche, le operazioni di cui all'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono state svolte dalle Forze armate in concorso con persone esterne e risulta che il ricorso alla loro opera era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dal citato articolo 7-*quater*, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al personale delle Forze armate che ha preso parte alle suddette operazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e previo parere dei direttori dei Servizi di informazione per la sicurezza, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, le regole d'impiego e il trattamento delle informazioni.

Art. 5.

(Formazione in materia di difesa cibernetica)

1. Presso gli istituti e le scuole di formazione militare sono organizzati corsi di formazione e attività di insegnamento in materia di cyberdifesa e cybersicurezza. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione dei corsi di formazione e delle attività di insegnamento di cui al precedente periodo.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0161200